

AVVISO

Il T.A.R. Lazio - Roma, Sezione III Bis, a seguito del ricorso iscritto con R.G.N. 5663/2018 proposto dall'ins. Marino Iolanda, nata a Caserta il 12/04/1982 e residente in Caivano (NA) alla via Circumvallazione Ovest Coop. Argenzia, 30, C.F. MRN LND 82D52B963G; contro il M.I.U.R. nonché contro l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano; con ordinanza cautelare n. 4820/2018 ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti controinteressati, per "pubblici proclami" sul sito web del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Con ricorso R.G. n. 5663/2018, la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti: a) dell'Ordinanza Ministeriale n. 207 del 9 marzo 2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale viene disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/19, nella parte in cui le tabelle di valutazione dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti delle Scuole dell'infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado e degli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado ed Artistica e del Personale Educativo, prevedono che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.". b) delle TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO, nella parte in cui, nella "Premessa" alle "NOTE COMUNI", stabiliscono che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera".

IN FATTO. La ricorrente esponeva di essere docente di ruolo nella scuola Primaria, su posto Comune, con contratto a tempo indeterminato.

In data 9/03/2018, con Ordinanza Ministeriale n. 207, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2018/2019.

Le TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, al punto A1- Anzianità di servizio, lettera B) della TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, stabilisce che "per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (4)", Per la mobilità volontaria Punti 6.

La nota 4 richiamata precisa: "(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza. In merito alla

valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano per intero, ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come preruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.

Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno..."

Nella Premessa delle "Note comuni", tuttavia, si prevede che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera".

Da ciò ne conseguirebbe che il servizio prestato nelle Scuole Paritarie non sarebbe meritevole di valutazione.

I provvedimenti impugnati venivano censurati per: VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL D.L. N. 255 DEL 3 LUGLIO 2001, CONVERTITO CON LEGGE DEL 2 AGOSTO 2001; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, PER MAINFESTA INGIUSTIZIA E PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Come già riferito, le "NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO", nella parte "Premessa", stabiliscono che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera".

Ebbene, tale previsione appare assolutamente illegittima in quanto contrastante con la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001.

Invero, l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), stabilisce che: "i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

La legge riconosce, quindi, l'equiparazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa; la suddetta opzione per il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente, atteso che, subito dopo l'approvazione della legge n.62 del 10/3/2000 ("Norme per la parità scolastica"), l'art.2, comma 2, del D.L. n.255 del 3/7/2001 (conv. in L.333/01) ha disposto che: "I servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

In applicazione delle suddette norme di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado (vedasi, da ultimo, la tabella di cui al D.M. n. 94 del 23/02/2016, relativa al bando di Concorso n. 105 del 23/2/16).

Con d.l. 3 luglio 2001, n. 255, intitolato "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002", convertito con modificazioni nella l. 20 agosto 2001, n. 333, all'art. 2, "Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente", si prevede al co. 2, che "nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta e' graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento. I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla

legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

Precedentemente, l'art. 485, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" prevedeva: "1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. (...) 3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle

scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.

Successivamente, con d.l. n. 250/2005, conv. l. 27/2006, all'art. 1-bis “Norme in materia di scuole non statali”, è stato previsto che “1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.

2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.

Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(...) 4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento: a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti; c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo; d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale.

Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalità procedurali per l'inclusione

nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ne' intermedi, ne' finali.

Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attivita' d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di "scuola" e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalita' correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 4.

6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole

che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all'articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalita' per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie gia' parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto. Le convenzioni di parifica attualmente in corso con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo, del presente articolo e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. E' fatto altresì' salvo il comma 6 dell'articolo 360, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già' di ruolo nelle scuole paritarie che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti. L'articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62. L'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie. Sono abrogati altresì', dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. L'articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie. All'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo e' soppresso.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.”.

Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte dunque a due sole tipologie: le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e le scuole non paritarie.

Nonostante la piena equiparazione normativa tra le scuole paritarie riconosciute e le scuole statali, il punteggio maturato dai docenti per il servizio svolto nelle prime non viene riconosciuto dall'Amministrazione scolastica ai fini della mobilità.

Contraddittoriamente, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie è stato invece riconosciuto ai fini di progressione nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per tutte le nomine a tempo determinato di cui i docenti hanno beneficiato nella fase di precariato ed è stato conteggiato ai fini dell'immissione in ruolo ex lege 107/2015.

Si tratta, dunque, di una precisa scelta normativa, reiterata, evidentemente espressiva di una gerarchia normativa assiologica che pone come fondamentale il principio di assoluta equiparazione, inducendo all'annullamento dell'O.M. n. 207/2018, in parte qua.

Si tratta, inoltre, di una contraddizione di non agevole comprensione sul piano logico e sistematico, e nell'ambito del medesimo contesto settoriale normativo, colta da buona parte della giurisprudenza.

Peraltro, al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero richiamare gli artt. 360, comma 6, e 485 del d. lgs. n. 297/94 ove si prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie";

D'altronde, anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002) e che analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: "va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi preruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014);

Pertanto, non possono residuare dubbi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di cui alle Tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente disciplinata dall'O.M. n. 207/2018 che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari.

Peraltro, diversamente opinando si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche". (Vedasi anche: Tribunale del Lavoro di Milano - Giudice Dott.ssa Francesca Saioni, ordinanza del 20/7/2016; Tribunale del Lavoro di Caltagirone - Giudice Dott. Gasparini, ordinanza di luglio 2016; Tribunale

di Napoli - sezione Lavoro, Giudice dr. Armato Francesco, ordinanza del 31/08/2016).

A seguito di ciò, come già chiarito, con ordinanza cautelare n. 4820/2018 emessa sul ricorso R.G. n. 5663/2018, il TAR Lazio - Roma, sez. III Bis, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Pertanto, la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 4820/2018 emessa, all'esito della Camera di Consiglio del 1 agosto 2018, dalla Sezione III Bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata in data 3 agosto 2018, sul ricorso R.G. n. 5663/2018.


Il processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza cautelare n. 4820/2018 sono in ALLEGATO.

INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI

Tutti i docenti che hanno ottenuto il trasferimento su posto comune nella Scuola Primaria, nelle province di Napoli e Roma, aventi un punteggio inferiore a punti 71,00.

Avv. Pasquale Marotta



La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 4820/2018 emessa, all'esito della Camera di Consiglio del 1 agosto 2018, dalla Sezione III Bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata in data 3 agosto 2018, sul ricorso R.G. n. 5663/2018.

Il processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

